

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. QUADRO GENERALE DELLA DIRETTIVA RELATIVA AGLI ASCENSORI ED AI COMPONENTI DI SICUREZZA DEGLI ASCENSORI

La direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, il cui termine di recepimento scade il 19 aprile 2016, è nata sulla base della constatazione che la precedente analoga direttiva 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, aveva subito nel tempo sostanziali modificazioni e altre se ne rendevano necessarie.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli ascensori, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso andava considerato relativamente agli effetti prodotti sul quadro normativo europeo in materia di ascensori dalla decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa.

Inoltre, l'esperienza aveva dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 95/16/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non erano sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È risultato quindi indispensabile stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

L'ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

La direttiva si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli operatori economici sono responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed

eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato ascensori e mettere a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori solo se conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Il fabbricante e l'installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante o dell'installatore.

È necessario garantire che i componenti di sicurezza per ascensori provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti previsti dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali componenti di sicurezza per ascensori. La direttiva ha pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni stabilite e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Gli importatori si devono assicurare che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All'atto dell'immissione di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, ogni importatore deve indicare sul componente in questione il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non consentano tale indicazione.

Il distributore mette un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità.

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un componente di sicurezza per ascensori in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato come fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e

devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione. La garanzia della tracciabilità dei componenti di sicurezza per ascensori lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della direttiva per l'identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non sono però tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro un componente di sicurezza per ascensori o ai quali essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.

Relativamente agli ascensori ed ai loro componenti di sicurezza la direttiva si limita a formulare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Per agevolare la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti, viene conferita la presunzione di conformità agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli ascensori immessi nel mercato o i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, sono state previste procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, le procedure di valutazione della conformità sono scelte tra questi moduli.

Gli installatori o i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisce le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori.

La marcatura CE, che indica la conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato, secondo procedure che richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la direttiva detta le norme specifiche che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità è considerato

conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella direttiva, ma per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

Il sistema previsto a tal fine dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, poiché l'accREDITAMENTO è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità. L'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, è considerato dalla direttiva lo strumento preferibile per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone. I componenti di sicurezza per ascensori sono considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali la procedura di salvaguardia attuale, al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri, è completata con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a ascensori o componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o eventualmente

la sicurezza dei beni. Ciò può consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali ascensori e componenti di sicurezza per ascensori.

Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non sono previsti ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi ai componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

2. OPZIONI

La direttiva 2014/33/UE stabilisce requisiti di conformità e sicurezza uniformi e dunque ha sostanzialmente un approccio di armonizzazione massima.

Le poche opzioni per gli Stati membri vengono di seguito richiamate in dettaglio, unitamente alla scelta che si propone in questa sede di recepimento, evidenziando che si tratta solo di conferme di opzioni già esercitate in precedenza in base alle norme attualmente vigenti:

a) **articolo 3, paragrafo 3, della direttiva:** senza particolari innovazioni per questo aspetto rispetto alla direttiva previgente, prevede che *“La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva”*. Non si tratta di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla base della legislazione vigente attraverso il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativa agli ascensori in servizio. Si segnala in particolare la modifica dell’articolo 15 del testo vigente relativamente alla Commissione di esami per l’abilitazione dei manutentori;

b) **articolo 7, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 10, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 17, comma 2, della direttiva:** prevedono che informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri

implicitamente, che gli Stati membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che le relativa richiesta sia precisata dall'autorità di controllo. Nell'unito schema di regolamento è stata in tutti questi casi confermata l'opzione prescrivendo l'utilizzo della lingua italiana. I relativi riferimenti alle disposizioni del presente regolamento ed agli articoli del novellato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 in cui è confermata l'opzione sono i seguenti: -

- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-bis del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per gli installatori;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-ter del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per i fabbricanti;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-quinquies del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per gli importatori;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-sexies del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per i distributori;
- articolo 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 6-ter del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per le dichiarazioni di conformità UE;

c) **articolo 21, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 4, della direttiva:** nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 (secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo accreditamento o mediante procedura “rafforzata” che garantisca i medesimi requisiti), confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l'articolo 21 della direttiva prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Per contro, gli articoli 27 e 28 prevedono che *“qualora l'organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni”* e che *“qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento (...), l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni”*. L'opzione è stata confermata quanto al ricorso

all'accreditamento come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre soluzioni alternative ipotizzate in quanto è stata confermata la scelta nazionale, già in atto sin dal 2011 ai sensi del citato regolamento europeo, di basare le notifiche nazionali sull'accreditamento;

d) **Allegato I, punto 2.2, della direttiva:** prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere accordo preventivo al ricorso ad altri mezzi appropriati, alternativi a quelli normalmente previsti, per evitare il rischio di schiacciamento quando la cabina viene a trovarsi nelle posizioni estreme. L'opzione era prevista già nel testo originario della precedente direttiva ed era stata esercitata già con il primo testo del DPR n. 162 del 1999, e recentemente meglio precisata con il nuovo articolo 17-bis del predetto regolamento introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8. L'esercizio dell'opzione resta confermato in tali termini.

3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

La direttiva 2014/33/UE rifonde ed abroga la direttiva 95/16/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, adottato giusta disposizione autorizzatoria contenuta nella legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria per il 1995-1997 (articoli 5 e 32 unitamente all'allegato C).

Si dà conto del fatto che per il recepimento della direttiva in questione, non si è ritenuto necessario procedere con una nuova disposizione contenuta nella legge di delegazione europea 2014 atta a delegificare la materia, in quanto l'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce già che le modificazioni delle direttive (nel caso di materia già delegificata) vengono attuate con le medesime modalità delle precedenti.

Peraltro, nel testo in esame, oltre ad essere confermate le opzioni già esercitate in base alle disposizioni regolamentari vigenti, non ricorrono le previsioni di cui all'articolo 35 comma—6, della citata legge n. 234 del 2012, che imporrebbero specifiche disposizioni normative nella legge di delegazione europea di riferimento, poiché non si prevedono nuovi organi o strutture amministrative né nuove spese o minori entrate.

Per il recepimento della Direttiva sono state quindi proposte essenzialmente integrazioni e modifiche al regolamento vigente in materia, e cioè al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Sullo schema di regolamento in questione, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, deve essere udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, deve essere sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il regolamento dovrà infine essere sottoposto alla definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'unico articolo della direttiva 2014/33/UE che non può essere compiutamente attuato con tale strumento regolamentare, in virtù della riserva costituzionale di legge vigente in materia, è l'articolo 43, secondo cui *“Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi” e “Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive”*.

Nella sede regolamentare sono state infatti unicamente introdotte prescrizioni per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi e di ritiri delle notifiche e sospensioni e revoche delle autorizzazioni per gli organismi di valutazione della conformità che dovessero violare le disposizioni ad esse applicabili e perdere i requisiti prescritti. Ma per la disciplina di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie o anche penali necessarie a garantire l'applicazione della direttiva bisognerà intervenire a livello di normazione primaria.

A ciò si potrà provvedere con separato decreto legislativo ai sensi della prima legge di delegazione europea che entrerà in vigore dopo l'approvazione del presente regolamento, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, che, secondo la prassi consolidata potrà contenere una apposita disposizione generale quale quella effettivamente prevista all'articolo 2 del disegno di legge di delegazione europea 2015, attualmente *in itinere* secondo cui *“Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.”*.

4. STRUTTURA E CONTENUTO DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di regolamento governativo, consta di tre articoli e di un allegato (a sua volta articolato in 12 allegati) che di seguito sono sinteticamente illustrati.

In via generale va rilevato che nella formulazione del testo normativo si è adottato il criterio di non modificare il lessico utilizzato dalla direttiva, al fine di non dar adito a dubbi interpretativi; tale principio vale anche per la locuzione “*requisiti essenziali di salute e sicurezza*”, più volte ricorrente nello schema di decreto, che è stata confermata, non accogliendo la proposta del Ministero della salute di sostituirla con le parole “*requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute*”. Detta proposta, pur se motivata da giusta finalità di correttezza lessicale, che avrebbe meritato maggiore attenzione in sede di scrittura della direttiva, volta a rendere più comprensibile il concetto espresso di salvaguardia della salute delle persone, rischierebbe, se accolta, di ingenerare nei destinatari delle norme il convincimento che la modifica esprima una precisa volontà di scostamento dalla terminologia della direttiva, con conseguenti possibili interpretazioni di ampliamento del suo campo di applicazione.

L'articolo 1 contiene le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE.

Tale articolo è costituito da un unico comma suddiviso in lettere, ciascuna destinata a sostituire una parte delle disposizioni del titolo I del testo vigente del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999.

Con la lettera a) il titolo del regolamento è sostituito da un nuovo titolo con il riferimento alla direttiva 2014/33/UE, attuando in tal modo l'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, primo periodo, della direttiva stessa, in aggiunta a quanto già fatto citando la direttiva nelle premesse del regolamento.

La lettera b) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 1 del regolamento, relativo all'ambito di applicazione. Si evidenzia che per questo articolo, così come per tutti i successivi interessati oggetto di modifiche in attuazione della nuova direttiva, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del DPR 162/1999, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura del regolamento nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea, a vantaggio degli operatori interessati e per evitare equivoci nei riferimenti.

La lettera c) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni. Sono integralmente riprodotte le definizioni contenute nell'articolo 2 della direttiva con i testi e nell'ordine indicato nella stessa, definizioni che peraltro solo in minima parte si discostano da quelle oggi vigenti; a seguire sono aggiunte due definizioni (alle lettere bb) e cc)) già presenti nell'attuale testo del regolamento e necessarie per l'applicazione delle norme totalmente di diritto interno in materia di verifiche periodiche e di manutenzione contenute nel Capo II del regolamento stesso.

La lettera d) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 3 del regolamento, relativo alla libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori. I commi 1 e 2 recepiscono l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva. I commi 4 e 5 recepiscono invece l'articolo 4 della direttiva.

La lettera e) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del regolamento, relativo ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori, recependo, ai commi 1 e 2, l'articolo 5 della direttiva, ed ai commi 3 e 4, l'articolo 6.

Con la lettera f) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- Articolo 4-bis - Obblighi degli installatori: recepisce l'articolo 7 della direttiva;
- Articolo 4-ter - Obblighi dei fabbricanti: recepisce l'articolo 8 della direttiva;
- Articolo 4-quater - Rappresentanti autorizzati: recepisce l'articolo 9 della direttiva;
- Articolo 4-quinquies - Obblighi degli importatori: recepisce l'articolo 10 della direttiva;
- Articolo 4-sexies - Obblighi dei distributori: recepisce l'articolo 11 della direttiva;
- Articolo 4-septies - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori: recepisce l'articolo 12 della direttiva;
- Articolo 4-octies - Identificazione degli operatori economici: recepisce l'articolo 13 della direttiva;

La lettera g) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 5 del regolamento con un nuovo articolo, relativo alla presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori per la parte in cui sono conformi a norme tecniche armonizzate, recependo l'articolo 14 della direttiva.

La lettera h) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del regolamento, relativo alle procedure di valutazione della conformità e dei componenti di sicurezza per ascensori, recependo l'articolo 15 della direttiva.

Con la lettera i) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- Articolo 6-bis - Procedure di valutazione della conformità degli ascensori: recepisce l'articolo 16 della direttiva;
- Articolo 6-ter - Dichiarazione di conformità UE: recepisce l'articolo 17 della direttiva;

La lettera l) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 del regolamento, relativo alla marcatura CE, recependo gli articoli 18 e 19 della direttiva, relativi ai principi generali della marcatura CE ed alle regole e condizioni per l'apposizione della stessa. E' richiamata la competenza delle autorità di vigilanza del mercato italiane.

La lettera m) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del regolamento, con un nuovo articolo relativo alla vigilanza del mercato e ai controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione, recependo l'articolo 37 della direttiva e dando attuazione anche all'esigenza di confermare l'individuazione delle autorità nazionali competenti per la relativa attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del DPR 162/1999. Così come già previsto dal testo vigente del regolamento, tale competenza è attribuita al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento fra loro, avvalendosi anche dei competenti organi tecnici dell'INAIL, cui sono state nel frattempo trasferite le funzioni già appartenenti all'ISPESL, organismo richiamato nel regolamento vigente.

Sono inoltre richiamate, in conformità a quanto già previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalle norme nazionali vigenti, le funzioni di controllo alle frontiere esterne svolte dall'Agenzia dei monopoli e delle dogane.

Con la lettera n) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- Articolo 8-bis - Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi: con i commi da 1 a 14 recepisce l'articolo 38 della direttiva, mentre con il comma 15 riproduce nella sostanza il comma 7 del testo oggi vigente dell'articolo 8 del DPR 162/1999 che già prevede che gli oneri per il ritiro dal mercato di ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori sono a carico dell'installatore, ovvero del fabbricante o del suo mandatario;
- Articolo 8-ter - Procedura di salvaguardia dell'Unione: tale procedura, disciplinata dall'articolo 39 della direttiva, riguarda essenzialmente la Commissione europea, ed è pertanto recepita per la sola parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali e, in particolare, del Ministero dello sviluppo economico;
- Articolo 8-quater - Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi: anche in questo caso è

recepita la parte dell'articolo 40 della direttiva che riguarda la partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali;

- *Articolo 8-quinquies* - Non conformità formale: recepisce l'articolo 41 della direttiva, prevedendo che nei casi quali, ad esempio, errori formali di compilazione della dichiarazione o di apposizione della marcatura CE, in luogo dell'adozione di misure più drastiche quali divieto di utilizzo e ritiro dal mercato, da applicare successivamente comunque in caso di mancata conformazione, il Ministero dello sviluppo economico chieda all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione.

La lettera o) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del regolamento, relativo alla notifica ed all'autorità di notifica, recependo l'articolo 20 della direttiva con parte del comma 1, l'articolo 21 con il resto del comma 1 ed i commi successivi, l'articolo 22 con il comma 5, l'articolo 23, con il comma 6. Questi ultimi due articoli in realtà non richiedono un vero e proprio recepimento, in quanto contengono prescrizioni e obblighi di informazione per gli Stati il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono stati comunque espressamente posti in capo alle autorità competenti italiane, che restano individuate nel Ministero dello sviluppo economico relativamente alla notifica, nel medesimo Ministero, sentito il Ministero del lavoro delle politiche sociali, relativamente all'autorizzazione degli organismi da notificare, e in Accredia, organismo unico nazionale di accreditamento, quanto alla valutazione di conformità ed ai controlli che ne costituiscono il presupposto.

Con la lettera p) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- *Articolo 9-bis* - Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità: attua l'articolo 24 della direttiva e, con il comma 12, anche l'articolo 25;
- *Articolo 9-ter* - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati: recepisce l'articolo 26 della direttiva;
- *Articolo 9-quater* - Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche: con i commi 1 e 2 dà attuazione a ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 27 della direttiva, scegliendo, come già è attualmente su base convenzionale con Accredia, l'organismo unico di accreditamento, la procedura di notifica basata sull'accREDITAMENTO; e conseguentemente non recependo il paragrafo 3 riferito alla procedura alternativa cosiddetta aggravata; con i commi 3, 4, 5 e 6 sono invece recepiti i paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 28 della direttiva. Anche in questo caso l'opzione di cui al paragrafo 4 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accREDITAMENTO; con i commi 7 e 8 è data attuazione

all'articolo 30 della direttiva, relativo alla modifica delle notifiche, e, infine, con il comma 9 è data attuazione all'articolo 31 della direttiva, relativo alla contestazione della competenza degli organismi notificati;

- *Articolo 9-quinquies* - Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni: i commi da 1 a 5 recepiscono l'articolo 32 della direttiva, mentre il comma 6 recepisce l'articolo 33 della direttiva;
- *Articolo 9-sexies* - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati: i commi 1 e 2 attuano l'articolo 34 della direttiva, mentre il comma 3 recepisce l'articolo 36 della direttiva relativo al coordinamento degli organismi notificati;

La lettera q) dispone l'integrale abrogazione dell'articolo 10 del regolamento contenente precedenti disposizioni transitorie relativamente agli organismi notificati, che hanno ormai esaurito completamente i loro effetti.

Con la lettera r) è inserito nell'articolo 11 del regolamento vigente, antepoendolo al comma 1, un nuovo comma che, evidenziando che al concreto esercizio di tale facoltà si provvede nell'ambito del Capo II del medesimo regolamento, la possibilità per gli Stati membri, che l'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2014/33/UE fa salva a tal fine, di adottare nell'osservanza della legislazione dell'Unione, le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.

La lettera s) dispone l'integrale sostituzione degli allegati al regolamento, come meglio si specificherà di seguito.

L'articolo 2 contiene le seguenti ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Questo articolo contiene essenzialmente disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al DPR 162 del 1999 per esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni del testo, e soprattutto per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e non di derivazione europea, ma perfettamente compatibili con le norme dell'Unione europea. Si tratta di disposizioni che in gran parte si muovono nell'ambito della facoltà per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva all'articolo 3, comma 3, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.

Il comma 1, unico comma che costituisce anche questo articolo, è articolato in più lettere:

Con la lettera a) l'articolo 12 del citato regolamento è modificato per ampliare da 10 a sessanta giorni il termine per effettuare la documentata comunicazione di messa in esercizio degli impianti, che si è rivelato in sede applicativa troppo stretto per essere effettivamente rispettato.

Le lettere b), c), f), e n), e in parte, la lettera h), provvedono ad aggiornare taluni riferimenti interni del testo, modificati per effetto delle altre modifiche sostanziali apportate alle relative disposizioni.

La lettera d) viene precisato, sempre all'articolo 12, che nella predetta comunicazione, l'indicazione dell'impresa che effettua la manutenzione deve essere riferita all'impresa che ha effettivamente accettato il relativo incarico.

La lettera e) introduce, in un comma aggiuntivo al medesimo articolo 12, la previsione secondo cui la comunicazione tardiva, per evitare fenomeni elusivi e mancata evidenza di variazioni e degrado rispetto alla situazione iniziale, va integrata con un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.

La lettera g) aggiorna, novellando l'articolo 13, i riferimenti alla nuova numerazione degli allegati.

La lettera h) modifica inoltre l'articolo 14 evidenziando che la verifica straordinaria successiva ad una verifica con esito negativo, deve evidenziare in modo dettagliato l'avvenuta rimozione delle cause di tale precedente esito negativo; ciò per evitare che la necessaria libertà di cambiare il verificatore anche fra tali verifiche non possa tradursi in un incoraggiamento alla scelta di un verificatore meno "rigoroso" che non tenga conto in modo adeguato dei precedenti rilievi.

La lettera i) modifica il comma 1 dell'articolo 15 e introduce, dopo il comma 2, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema, oggetto anche di sollecitazioni parlamentari e di impegni del Governo, connesso alla mancata salvaguardia, fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari, delle commissioni d'esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. Tale soppressione ha, infatti, determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di tali abilitazioni, con riflessi negativi sui servizi di manutenzione e sulle stesse possibilità occupazionali che ne conseguono. La soluzione qui ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento in questa sede delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. È introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di

soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione prefettizia il numero contenuto delle richieste non giustifichi l'organizzazione di una sessione d'esame entro un tempo ragionevole.

Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscono di alcun compenso o gettone di presenza.

Le lettere l) ed m) apportano modifiche al vigente articolo 15 del regolamento, per introdurre maggiori garanzie e responsabilizzazione in relazione alle manovre di emergenza da effettuarsi, in caso di necessità, da persone diverse dal manutentore, e per migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione in termini proporzionati alle caratteristiche ed all'uso dell'impianto.

La lettera o) abroga il vigente articolo 18 al fine di aggiornare, spostandole in altra sede, le vigenti disposizioni tariffarie relative all'autorizzazione ed alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.

L'articolo 3 prevede l'adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, e cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe, e le relative modalità di versamento, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sono aggiornate almeno ogni due anni.

L'articolo 4 contiene le cosiddette disposizioni finali. Il comma 1 e il comma 2, contengono le nuove disposizioni transitorie. Recependo l'articolo 44 della direttiva, è previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, componenti di sicurezza per ascensori che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la nuova direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 95/16/CE. I distributori possono quindi fornire componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato, vale a dire utilizzare gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

Il comma 3 conferma le decorrenze per l'applicazione delle disposizioni della direttiva stabilite dall'articolo 48 della medesima e, in conformità alle osservazioni parlamentari ed all'ormai intervenuta scadenza del termine

stabilito per il recepimento della direttiva, prevede che, in deroga alle generali disposizioni sulla *vacatio legis*, il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le disposizioni della direttiva, infatti, sono direttamente applicabili, in considerazione dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell'ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o *self executing*); a tale riguardo il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 79499 del 21/03/2016, ha già dato la necessaria informativa ai destinatari, precisando che l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni decorre in ogni caso dal 20 aprile 2016, anche nelle more dell'iter di recepimento della direttiva

Il comma 4, in attuazione dell'articolo 45, paragrafo 2 della direttiva, prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico a comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente schema di regolamento, una volta adottate e pubblicate, nonché tutte le altre disposizioni di diritto interno ma mano adottate nel medesimo settore.

Il comma 5, recependo l'analoga disposizione di cui all'articolo 47 e le prescrizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, secondo periodo, della nuova direttiva, prevede che anche nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendano fatti a quest'ultima direttiva.

L'articolo 5 contiene la rituale clausola di invarianza finanziaria.

Con tale disposizione si dispone, a conferma e rafforzamento di quanto già implicito nel contenuto delle predette nuove norme, che dall'attuazione delle disposizioni del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'allegato A contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

I 12 nuovi allegati, parzialmente corrispondenti nel contenuto a quelli sostituiti, sostanzialmente riproducono gli allegati alla nuova direttiva, di cui rispettano anche la numerazione:

Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, che corrisponde all'allegato I della nuova direttiva e all'allegato I del regolamento vigente;

Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE, che corrisponde all'allegato II della nuova direttiva e all'allegato II del regolamento vigente, ed è a sua volta articolato in due parti::

A) per componenti di sicurezza per ascensori;

B) per ascensori;

Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori, che corrisponde all'allegato III della nuova direttiva e all'allegato IV del regolamento vigente;

Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B), che corrisponde all'allegato IV della nuova direttiva e all'allegato V del regolamento vigente;

Allegato V – Esame finale degli ascensori, che corrisponde all'allegato V della nuova direttiva e all'allegato VI del regolamento vigente;

Allegato VI- Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza degli ascensori (Modulo E), che corrisponde all'allegato VI della nuova direttiva e all'allegato VIII del regolamento vigente;

Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H), che corrisponde all'allegato VII della nuova direttiva e all'allegato IX del regolamento vigente;

Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G), che corrisponde all'allegato VIII della nuova direttiva e all'allegato X del regolamento vigente;

Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2), che corrisponde all'allegato IX della nuova direttiva e all'allegato XI del regolamento vigente;

Allegato X - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E), che corrisponde all'allegato X della nuova direttiva e all'allegato XII del regolamento vigente;

Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia della qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1) , che corrisponde all'allegato XI della nuova direttiva e all'allegato XIII del regolamento vigente;

Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D), che corrisponde all'allegato XII della nuova direttiva e all'allegato XIV del regolamento vigente;

Sono conseguentemente abrogati e non sostituiti, in quanto la relativa disciplina è ormai contenuta in altre norme, gli allegati III – marcatura CE di conformità – e VII – criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi - del vigente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999.